

ANCE | PALERMO

STATUTO

**ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI
DI PALERMO E PROVINCIA**

Una organizzazione più efficiente al servizio delle imprese

La nuova versione dello Statuto di Ance Palermo, recepisce gli orientamenti nazionali, nell'ottica di un nuovo sistema associativo che sia tanto partecipativo quanto snello e vada nella direzione della piena rappresentanza, nonché di una più efficace erogazione di servizi per le imprese edili. Far parte del sistema associativo ANCE è, oggi più che mai, importante perché significa dare più forza alle idee e vigore alle iniziative.

L'adozione di questo nuovo Statuto, fondamentale per regolamentare la nostra attività, ha l'obiettivo di dare alla nostra Associazione uno strumento omogeneo a quello delle altre territoriali d'Italia, così come indicato da Ance nazionale. Ma non solo. Il nuovo Statuto definisce l'attività associativa in un contesto in cui gli scenari, politici e sociali, cambiano piuttosto velocemente ed è necessario che noi, che rappresentiamo il mondo produttivo, possiamo contare in un solido punto di riferimento: 41 articoli che indicano in maniera inequivocabile la direzione che l'Associazione ed i suoi componenti devono seguire, evidenziandone diritti e doveri all'interno di uno schema condiviso di sviluppo comune.

Questo nuovo strumento, inoltre, oltre a modificare alcuni assetti degli Organi di riferimento, riconferma l'importanza del codice etico, vero segno distintivo ed antesignano delle tante imprese che scelgono di appartenere ad un gruppo regolato e virtuoso, per aggiungere ulteriore spessore al nostro sistema associativo che oggi ha deciso di stare al passo con i tempi qualificando le sue imprese come moderne ed efficienti.

Tutto ciò oggi rappresenta l'ANCE con l'impegno della sua classe dirigente, che è costantemente finalizzato alla crescita condivisa ed effettiva di tutto il sistema associativo.

Massimiliano Miconi
Presidente Ance Palermo

- *Atto Costitutivo 2 novembre 1993*
- *Statuto sociale approvato dall'Assemblea delle imprese associate del 25 febbraio 1994 e dalla Giunta dell'Associazione degli Industriali del 4 marzo 1994*
- *Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 20 giugno 2003
— Atto Notaio Ugo Serio*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 4 dicembre 2006 -
Atto Notaio Ugo Serio*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30 novembre 2009
- Atto Notaio Ugo Serio*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29 ottobre 2010*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30 novembre 2012*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 27 giugno 2014*
- *modificato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 24 gennaio 2020*

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

É costituita, con sede in Palermo, l'associazione denominata: ANCE PALERMO - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, brevemente anche solo ANCE PALERMO.

L'associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei con-

- fronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
 - e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
 - f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
 - g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
 - h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
 - i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
 - j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
 - k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi,

enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;

- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia, anche in accordo con l'Ente Bilaterale Panormedil-CPT, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società immobiliari e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipare a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;

- r) assume nell'interesse dell'associazione e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3 - Rapporti con l'ANCE

ANCE PALERMO è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il codice etico dell'ANCE che forma parte integrante del presente statuto.

L'adesione di ANCE PALERMO all'ANCE comporta l'adesione all'organismo associativo regionale dell'edilizia ANCE SICILIA.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare dall'associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e di ANCE Sicilia.

TITOLO II

SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 4 – Sistema associativo

L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi ANCE/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, dette anche imprese affini, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Le imprese di cui al comma a), a loro volta, sono suddivise in:

- a.1) soci ordinari, detti anche imprese associate,
- a.2) imprese assistite,
- a.3) soci aggregati detti anche imprese aggregate.

Le imprese associate possono svolgere anche solo parzialmente, con un ramo di azienda, una delle attività di cui al comma a).

Le imprese di cui al comma b) sono suddivise in:

- b.1) imprese specialistiche aderenti alle Associazioni Nazionali di Settore di cui all'art. 43 dello Statuto di ANCE,
- b.2) imprese specialistiche, dette anche imprese affini, aderenti direttamente ad ANCE Palermo.

Art. 5 - Imprese associate

Sono Soci ordinari, detti anche imprese associate, di ANCE PALERMO le imprese di costruzione indicate al precedente art. 4 a.1), iscritte alle Cassa Edile di Palermo, aventi sede, anche secondaria o temporanea, o attività nella provincia di Palermo.

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e dei suoi atti integrativi e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso. Nella domanda di ammissione, devono essere indicati: la denominazione dell'impresa, la sede legale, il nominativo del titolare o del legale rappresentante ovvero del rappresentante presso ANCE PALERMO e la tipologia dell'attività esercitata. Alla domanda andranno allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché, se posseduto, il certificato di qualificazione SOA, nonché gli estremi delle posizioni assicurative INAIL, INPS, Cassa Edile ed ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con l'adesione ad ANCE PALERMO, l'impresa si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi enunciati nel CODICE ETICO, predisposto da ANCE, e dei suoi eventuali aggiornamenti, che forma parte integrante, a tutti gli effetti, del presente Statuto. In particolare si impegna a contrastare, in ogni modo, il rischio di infiltrazioni mafiose nell'attività aziendale.

Art. 6 - Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

In caso di modifiche statutarie o regolamentari, le imprese asso-

ciate e le imprese specialistiche o affini hanno diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, formalmente notificate dall'Associazione. L'Associazione ha la facoltà di muovere procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Palermo nei confronti dei suddetti soci che si rendessero inadempienti al pagamento dei contributi.

Art. 7 - Diritti delle imprese associate

Tutti i Soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto. I Soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 8 - Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il codice etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;

- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nelle Provincia di Palermo, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Art. 9 - Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del codice etico;
- d) esclusione per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

L'impresa, che ha esercitato il diritto di recesso o per la quale è stata deliberata l'esclusione è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal giorno del recesso o della comunicazione del provvedimento di esclusione.

L'esonero è relativo alle obbligazioni successive alla comunicazione, mentre non può essere fatto valere per le obbligazioni già assunte ed ancora in corso.

Resta ferma la previsione di decadenza di cui all'art. 13 comma 3.

Art. 10 - Imprese Assistite

Fanno parte dell'Associazione e sono rappresentate da ANCE PALERMO in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Palermo, che non siano soci ordinari.

La durata dell'adesione è a tempo indeterminato.

Le imprese assistite ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Generale e partecipano alle iniziative realizzate dall'Associazione nell'interesse specifico della categoria. Esse non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

La qualifica di "impresa assistita" si perde per:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) cancellazione dalla Cassa Edile di Palermo;
- c) iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Generale;
- e) decisione dell'impresa assistita.

L'impresa che abbia perso la qualifica di impresa assistita non riceverà più i servizi indicati al precedente comma 3 a partire dal giorno in cui ha perso la qualifica.

Art. 11 – Soci Aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

I Soci aggregati ANCE PALERMO non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – Imprese specialistiche o affini

Sono imprese specialistiche, dette anche imprese affini, le imprese indicate al precedente art. 4 b).

I diritti e i doveri delle imprese specialistiche di cui al precedente comma b.1) sono stabilite dalle disposizioni attuative e dal Regolamento di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 43 dello Statuto dell'ANCE. Le imprese specialistiche o affini aderenti direttamente ad ANCE Palermo ed indicate al precedente comma b.2), sono titolari di tutti i diritti e i doveri spettanti ai soci ordinari di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto all'art. 16 ultimo comma.

La qualifica di impresa specialistica o affine si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- c) decadenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) cessazione dell'attività;
- e) esclusione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dal Consiglio Generale.

Art. 13 - Contributi

Le imprese associate e le imprese specialistiche o affini, hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:

- a) una quota di ammissione all'atto dell'accoglimento della domanda;
- b) un contributo associativo annuo.

Le misure della quota di ammissione, del contributo annuo e dei contributi associativi minimo e massimo, per ciascun anno, sono stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Generale, su proposta del Tesoriere. Le misure del contributo di cui alla lettera b) stabilite per ogni esercizio, vengono applicate, in via provvisoria, anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione del Consiglio Generale. I contributi associativi devono essere versati, dai soci, tempestivamente, secondo le modalità previste e stabilite dal Consiglio Generale, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di azionare il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Palermo, in caso di morosità o inadempienza. Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE PALERMO non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Le imprese associate e le imprese specialistiche o affini che per più di due annualità consecutive risultino inadempienti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo vengono considerate decadute.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 11 comma II.

Gli obblighi contributivi delle imprese specialistiche aderenti alle Associazioni Nazionali di Settore di cui all'art. 43 dello Statuto di ANCE, inquadrate secondo l'art. 4 lettera b.1), sono stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto di ANCE.

Art. 14 - Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese specialistiche o affini, anche appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo statuto dell'ANCE e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE.

L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO III GOVERNANCE

Art 15 - Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) Organi direttivi:
 - Consiglio generale
 - Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:
 - Collegio dei Garanti contabili
 - Probiviri
- e) Tesoriere

Fa, altresì, parte degli Organi della Governance il Presidente del Gruppo Giovani.

Art. 16 - Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di ANCE Palermo sono riservate a rappresentanti di imprese associate e delle imprese specialistiche o affini in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì rappresentanti dell'impresa: amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà all'associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili / Garante Contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 3.

Ciascuna impresa non può esprimere negli organi associativi più di un rappresentante.

Per la sola eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione, è richiesto, altresì, il requisito della anzianità associativa che deve risalire almeno alla data della assemblea elettiva antecedente alla nomina.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di Presidente i rappresentanti delle imprese specialistiche o affini di cui all'art. 4 lettera b.1).

Art.17 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di giugno di ogni quadriennio.

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati. Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione, eventualmente, dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili, qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata

iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 32

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità decadono con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 18 - Assemblea dei soci – costituzione e voti

L'Assemblea dei Soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale, di grado rilevante necessario

per l'accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni impresa associata ha diritto ad un voto. Ciascuna impresa ha, inoltre, diritto ad ulteriori voti supplementari rapportati all'entità dei contributi associativi pagati nel penultimo anno solare precedente quello nel quale viene tenuta l'Assemblea, in base ai seguenti criteri:

- dal contributo minimo fino a Euro 500,00 un voto;
- da Euro 500,01 a Euro 1000,00 un voto ogni Euro 250,00 o frazione superiore a Euro 125,00;
- oltre Euro 1000,00 un voto ogni Euro 500,00 o frazione superiore a Euro 250,00.

Ad ogni impresa edile viene assegnato un punto premiale per anzianità al compimento di ogni quinquennio di iscrizione, previa verifica della continuità aziendale con eventuali precedenti ragioni sociali.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, nominata dal Consiglio generale.

L'entità dei contributi associativi e i corrispettivi voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

In ogni caso, la regolarizzazione contributiva può avvenire fino sino ad un massimo di 5 giorni prima della data dell'Assemblea. In tal caso il calcolo dei voti attribuiti all'impresa che ha regolarizzato viene effettuato dal Direttore.

Art. 19 - Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

È convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su

proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale dell'Assemblea viene approvato dal Consiglio Generale nella prima riunione utile e depositato, per la consultazione da parte degli associati, presso la segreteria dell'Associazione. Dell'avvenuto deposito viene data notizia sul sito istituzionale di ANCE Palermo e, entro un mese dal deposito, le imprese che hanno partecipato all'Assemblea possono consultarlo ed, eventualmente, chiedere modifiche e/o integrazioni.

Sull'accoglimento di queste richieste si pronunciano i Proviviri.

Art. 20 - Attribuzioni dell' Assemblea

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere n. 7 ulteriori componenti il Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2. Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria:
- i) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- j) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 38;
- k) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.

Art. 21 - Consiglio Generale – elezione - composizione

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente,
- b) i due Vice Presidenti,
- c) il Tesoriere,
- d) n. 7 componenti eletti dall'Assemblea,
- e) i Presidenti degli Enti Bilaterali,
- f) il Presidente del Gruppo Giovani.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo past President, i Probiviri e i componenti del Collegio dei garanti contabili.

I sette Consiglieri elettivi del Consiglio Generale sono eletti dalla stessa assemblea chiamata anche ad eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e il Tesoriere. I rappresentanti delle imprese associate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, interessati a fare parte del Consiglio Generale devono dichiarare la propria disponibilità ad accettare la candidatura presso la sede associativa, almeno 10 gg. prima della data fissata per le elezioni dal Consiglio Generale.

I sette Consiglieri vengono votati congiuntamente, su lista proposta del Presidente eletto.

In caso in cui la lista dei candidati consiglieri, proposta dal Presidente, non ottenga almeno i due terzi dei voti si ripeterà la votazione con lista aperta comprendente tutti coloro che avevano formalmente espresso la disponibilità ad accettare la candidatura.

Saranno eletti i candidati più votati ed in caso di parità di voti sarà eletto il candidato associativamente più anziano. Ogni controversia inerente l'elezione del Consiglio Generale è di esclusiva competenza dei Probiviri. Eventuali ricorsi non determinano, fino a pronuncia dei Probiviri, effetti sull'efficacia dell'elezione proclamata dal Presidente al termine delle operazioni di scrutinio dei voti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli per cooptazione tra gli associati, con delibera del Consiglio Generale, su proposta del Presidente. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile. I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 22 – Consiglio Generale Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) nominare i membri delle commissioni referenti;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presi-

- dente ai sensi dell'art. 26 lett.i;
- l) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
 - m) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
 - n) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
 - o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
 - p) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 24 lettera g);
 - q) deliberare i regolamenti attuativi del presente statuto e successive modifiche;
 - r) deliberare sulle proposte di cui all'art.24 lett.n)

Art. 23 – Consiglio di Presidenza - composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) Presidente,
- b) n. 2 Vice Presidenti,
- c) Tesoriere,
- d) Presidenti degli Enti Bilaterali,
- e) Presidente del Gruppo Giovani

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal vicepresidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, in via definitiva, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

In caso di assenza o di impedimento, che determini la necessità di sostituire i Presidenti degli Enti Bilaterali in via definitiva, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'ANCE provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 24 – Consiglio di Presidenza –attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi Soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;

- i) deliberare la partecipazione, autonoma o in raggruppamento temporaneo, dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- j) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- k) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- l) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- m) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
- n) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.
- o) Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente statuto.

Art. 25 - Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autocon-

vocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti .

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 26 - Presidente - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art.27, al termine delle consultazioni, sottopone, con relazione scritta, una o più indicazioni al Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale sottopone all'assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, massimo due candidature tra quelle emerse dalla consultazione della commissione di designazione. Qualora le candidature emerse utilmente dalla consultazione siano in numero superiore a due, il Consiglio Generale procede alla votazio-

ne sui singoli nominativi e vanno al ballottaggio in Assemblea i due candidati più votati.

I Candidati individuati dal Consiglio Generale devono formalizzare l'accettazione della candidatura e presentare le proprie proposte programmatiche comprensive delle proposte sulle vicepresidenze e sul tesoriere.

L'Assemblea elegge alla carica di Presidente il candidato che ha riscosso almeno il 66% dei voti validi presenti in assemblea, ove non si raggiunga il predetto quorum nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione con il medesimo quorum, ove anche la seconda votazione non dovesse essere sufficiente per l'elezione si procede ad una terza votazione, in una successiva adunanza, da tenersi non oltre 7 giorni dalla prima, e con data indicata dal Presidente in seduta Assembleare. In tale terza votazione risulterà eletto il candidato che riscuoterà il maggior numero di voti presenti. Con l'elezione del Presidente è approvata anche la sua proposta programmatica e la proposta sui Vicepresidenti e il Tesoriere.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.

Il mandato del Presidente e con esso quello dei Vicepresidenti e del Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea con i medesimi quorum previsti per l'elezione, allorquando la proposta di revoca sia fatta dalla maggioranza del Consiglio Generale ovvero sia fatta da almeno 1/5 dei soci rappresentanti almeno 1/5 dei voti esprimibili.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere con il direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto;
- i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- j) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vicepresidenti e del Tesoriere;
- k) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;
- l) assumere e licenziare il personale dell'Associazione ad eccezione del direttore, definendone congiuntamente a questi, e su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.

Art. 27 - Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta al Consiglio Generale.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art. 28 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di due, eletti dall'Assemblea contestualmente al Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Ad uno dei due Vice Presidenti vengono delegate le attribuzioni in materia di organizzazione e rapporti interni.

Art. 29 - Commissioni Referenti

Nell'ambito di ANCE PALERMO sono costituite le seguenti Commissioni Referenti:

- a) Commissione referente per l'organizzazione e i rapporti interni;
- b) Commissione referente per i rapporti sindacali;
- c) Commissione referente per le opere pubbliche;
- d) Commissione referente per l'edilizia, la promozione immobiliare e il territorio;
- e) Commissione per la formazione e il controllo del bilancio associativo.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente oppure ad un componente del Consiglio Generale nominato dal Presidente.

La presidenza della Commissione referente per l'organizzazione e i rapporti interni viene affidata al vice presidente che ne ha la delega; la presidenza della Commissione per la formazione e il controllo del bilancio associativo viene affidata al Tesoriere.

Ciascuna Commissione è composta da almeno 3 componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Su deliberazione del Consiglio Generale possono essere costituite Commissioni referenti, anche temporanee, su altre tematiche di interesse dell'Associazione.

Art. 30 - Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea contestualmente al Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi. E' componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 36 e 37 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Art. 31 - Il Collegio dei Garanti contabili

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti Contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne gli eventuali emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 32 - I Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione pari a Euro 5.000, a pena di irricevibilità del ricorso.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti

dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Palermo tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri .

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai probiviri di ANCE.

Salva diversa disposizione, al Collegio speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 17 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE.

Qualora i Probiviri operativi nell'Associazione siano inferiori a quattro per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricusazione, etc; ovvero in caso di loro inerzia, ciò comporta l'intervento dei Probiviri di ANCE in funzione surrogatoria ai sensi dell'art. 30 dello statuto dell'ANCE.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 33 - Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili, composto da tali persone di età non superiore ai 37 anni e svolgenti attività imprenditoriale nel settore edile ed affini. Possono, comunque, una volta iscritti continuare a far parte del Gruppo persone di età non superiore ai 40 anni.

Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Gruppo stesso e ratificato dal Consiglio Generale di ANCE PALERMO, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell'Associazione stessa. Esso ha lo scopo di:

- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è la precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- propagandare, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri gruppi di associazioni affini;
- contribuire alla vita dell'Associazione mediante l'apporto di idee ed azioni.

Il Presidente del Gruppo è di diritto componente del Consiglio di Presidenza di ANCE PALERMO e rappresenta il Gruppo nelle opportune sedi. Qualora il Presidente del Gruppo Giovani sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Gruppo Giovani più anziano.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AM- MINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 34 - Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione. Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità

Art. 35 – Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art.14;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE PALERMO e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 36 - Amministrazione e gestione

All'amministrazione del fondo Comune dell'Associazione provvede il Presidente conformemente al Bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 37 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea del Collegio.

Il Consiglio Generale di ANCE Palermo ha la facoltà di apportare al presente statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 39 – Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in assemblea.

Art. 40 - Richiamo allo Statuto dell'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE.

Art. 41 – Norma transitoria di armonizzazione

Per l'armonizzazione con l'art. 7 comma 2 dello Statuto di ANCE, che prevede la durata quadriennale delle cariche e la scadenza in anno dispari, gli organi in carica eletti nel 2019 restano in vigore fino al 2023.

Per l'armonizzazione con art. 28 e 30 del presente Statuto i due vicepresidenti e il tesoriere, attualmente in carica, si intendono eletti contestualmente al presidente e fanno parte del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 23. L'approvazione del presente Statuto costituisce ratifica dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo nella sua attuale composizione assume la denominazione di Consiglio Generale.

Per il completamento della configurazione del Consiglio Generale prevista dall' art.20 comma c, l'elezione degli ulteriori componenti, oltre ai consiglieri e ai consiglieri supplenti già eletti, sarà effettuata ai sensi dell'art.21 comma 5. L'approvazione del presente Statuto costituisce ratifica dell'elezione.

Art. 42 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea.

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione	5
Art. 2 - Scopi	5
Art. 3 - Rapporti con l'ANCE	8

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 4 – Sistema associativo	9
Art. 5 - Imprese associate	10
Art. 6 - Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	10
Art. 7 - Diritti delle imprese associate	11
Art. 8 - Obblighi delle imprese associate	11
Art. 9 - Perdita della qualifica di impresa associata	12
Art. 10 - Imprese Assistite	13
Art. 11 – Soci Aggregati	14
Art. 12 – Imprese specialistiche o affini	14
Art. 13 - Contributi	15
Art. 14 - Anagrafe	16

TITOLO III - GOVERNANCE

Art 15 - Governance	17
Art. 16 - Eleggibilità alle cariche sociali	17
Art.17 - Durata e requisiti delle cariche sociali	18
Art. 18 - Assemblea dei soci – costituzione e voti	19
Art. 19 - Convocazioni - Deliberazioni – Verbali	21
Art. 20 - Attribuzioni dell'Assemblea	22
Art. 21 - Consiglio Generale – elezione - composizione	23
Art. 22 – Consiglio Generale Attribuzioni	24
Art. 23 – Consiglio di Presidenza - composizione	25
Art. 24 – Consiglio di Presidenza – attribuzioni	26
Art. 25 - Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi	27
Art. 26 - Presidente - elezione, durata e attribuzioni	28
Art. 27 - Commissione di Designazione	31

Art. 28 - Vice Presidenti	31
Art. 29 - Commissioni Referenti	32
Art. 30 - Tesoriere	33
Art. 31 - Il Collegio dei Garanti contabili	33
Art. 32 - I Probiviri	34
Art. 33 - Gruppo Giovani Imprenditori Edili	37

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 34 - Direzione	38
Art. 35 – Fondo Comune	38
Art. 36 - Amministrazione e gestione	39
Art. 37 - Esercizio finanziario - Bilancio	39

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Disposizioni Generali	41
Art. 39 – Durata – Scioglimento	41
Art. 40 - Richiamo allo Statuto dell'ANCE	41
Art. 41 – Norma transitoria di armonizzazione	42
Art. 42 – Entrata in vigore	42